

00363

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I
DELLA CORTE DI ASSISE

TRASCRIZIONE DELLA BOBINA N. 01 DEL 24.04.1992

Il Perito

Quattrocchi Marilena

CORTE DI ASSISE DI PALERMO
Depositato in Cancelleria oggi 28 APR 1992
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



PRESIDENTE

Mi pare che dalla difesa di parte civile era stata fatta una richiesta, diciamo, di intervento presidenziale sul punto che ci sarebbe stato una serie di pacchi mai aperti. Debbo dire che la circostanza non è esatta perchè è un pacco solo che contiene 23 plichi.

C'è ancora l'impronta del sigillo che non è stata asportata, ma il pacco è stato aperto...era già aperto ed era stato visionato dal G.I..

Quando il G.I. deve prendere visione di un atto che fa parte del processo non ha bisogno di fare nessun verbale.

AVVOCATO ZUPO

Comunque quando gli atti sono stati

Mh

depositati io e l'avvocato Sorrentino abbiamo personalmente constatato, e lo abbiamo scritto nella nostra memoria prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, che vi erano otto pacchi ancora sigillati.

PRESIDENTE

Ed il G.I. dell'ordinanza di rinvio a giudizio ha detto che erano aperti.

AVVOCATO ZUPO

Ci devono essere dei verbali di apertura perchè i sigilli si aprono con regolare verbale del cancelliere su provvedimento....lo constateremo in cancelleria.

PRESIDENTE

Comunque è qua per ora.

AVVOCATO ZUPO

Siamo lieti che siano stati finalmente aperti.

PRESIDENTE

Il Presidente dà atto che è pervenuta, da parte dell'imputato Pellegriti Giuseppe, una istanza con la quale chiede che il procedimento a suo carico venga separato e trasmesso per competenza al Tribunale di Alessandria.

In sostanza aderisce alla analoga istanza,

come richiesta, presentata dal difensore di Izzo.

Il P.M. chiaramente insiste nelle sue richieste già...

P.M.

In relazione a questa istanza, mi limito a richiamare le considerazioni giuridiche già svolte in ordine alla identica eccezione proposta dalla difesa dell'imputato Izzo.

PRESIDENTE

Va bene.

E allora la Corte deve sciogliere la riserva.

Prego.

AVVOCATO REINA

Avvocato Ivo Reina nell'interesse di Giuseppe Calò.

Signor Presidente, se mi permette io vorrei sottoporre alla Corte alcune considerazioni in relazione alle richieste...

PRESIDENTE

Siamo nella fase preliminare avvocato.

AVVOCATO REINA

Ci sono state delle richieste, signor Presidente, dei difensori si parte civile PDS.

Ci sono state delle richieste dei P.M., credo



che la Corte si ritiri in camera di consiglio
per decidere su queste richieste preliminari
e credo che la difesa...

PRESIDENTE

Su quelle che sono preliminari.

AVVOCATO REINA

Questo lo stabilirà la Corte...

PRESIDENTE

Certo.

MR

AVVOCATO REINA

...quali saranno...quali sono le preliminari
e quali non sono le preliminari, ma poichè
ha consentito degli interventi su vari
questioni io ritengo che la parola debba
essere data ai difensori degli imputati.

PRESIDENTE

Prego, prego, dica.

AVVOCATO REINA

Io ho condensato poi le mie osservazioni
delle noticine scritte che depositerò alla
Corte e darò in copia ai signori P.M. e ai
difensori di parte civile e questo mi
consentirà quindi di essere, se non

MA

telegrafico, certamente breve.

Preliminarmente mi associo alle considerazioni e alle eccezioni proposte dal codifensore avvocato Giuseppe Oddo ricordando anche alla Corte Eccellentissima che vi è in atti una mia nota difensiva depositata al G.I. e che non mi pare abbia trovato risposta nella ordinanza di rinvio a giudizio.

Nella parte in cui si dovesse ritenere che in queste note siano state sollevate delle eccezioni di carattere preliminare, sarà sufficiente che io insista sul loro contenuto e che la Corte li esamini.

Desidero richiamare in particolare l'attenzione della Corte Eccellentissima su un solo punto che è quello della doppia proroga concessa dal G.I. ai difensori dopo il deposito degli atti.

In un primo momento il G.I. proroga di ufficio il termine di 5 giorni fissando quello di 30 giorni per il deposito di



memorie e di documenti.

Successivamente, presa visione delle istanze numerosissime di difensori che avevano chiesto una proroga del termine sufficiente a consentire il rilascio delle copie degli atti ed il deposito delle note, il G.I. in violazione della normativa processuale adottava un provvedimento con il quale concedeva ulteriori 15 giorni di proroga senza che tale provvedimento, non preveduto dalla legge, fosse stato notificato ai difensori degli imputati, cosicchè io ritengo che la concessione di questo secondo termine costituisca il riconoscimento implicito da parte dello stesso signor G.I. che il termine assegnato ai difensori fosse insufficiente per l'espletamento della attività defensionale.

La Corte Eccellentissima sa pure che con numerose pronunce la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che allor quando il termine fissato dal G.I. è manifestamente

insufficiente, qui vi è il riconoscimento attraverso...secondo la emanazione del secondo provvedimento di proroga, laddove è manifestamente insufficiente per l'espletamento del diritto della difesa, l'ordinanza che viene pronunciata dal....l'ordinanza di rinvio a giudizio che viene pronunciata dal G.I. è affetta da nullità assoluta per la violazione del dettato costituzionale.

Vi è poi una istanza dell'avvocato Fileccia in ordine alla costituzione di parte civile del Partito Democratico della Sinistra per l'omicidio dell'onorevole Pio La Torre.

Il mio convincimento personale, rafforzato dal contenuto delle memorie richieste illustrate dalla difesa di parte civile Partito Democratico della Sinistra, è nel senso che, se esse sono animate dal proposito di ricercare, come mi sembra, la verità giudiziale anche e soprattutto al di fuori dello schema angusto tracciato

MA

dall'ordinanza di rinvio a giudizio, risultano utili le costituzioni e producenti per la completezza del contraddittorio.

Piuttosto osservo che alla luce della motivazione del provvedimento dell'Ufficio Elettorale della Corte Suprema di Cassazione ammissivo del contrassegno originario del Partito Comunista Italiano per le liste di rifondazione comunista, la Corte potrà farsi carico eventualmente del problema di citare come parte offesa dell'omicidio La Torre anche quest'ultimo raggruppamento politico.

In tema poi di costituzione di parte civile riallacciandomi ad un argomento che a me sembrava estraneo al nostro interesse, ma che le conclusioni del P.M. sul punto hanno però finito col ricondurre nell'alveo una tematica cui la difesa non può restare indifferente e mi riferisco alla eccezione di incompetenza territoriale della difesa Izzo ed oggi, apprendo anche, dell'imputato Pellerito (?), mi permetto se non è già stato provveduto di

richiamare l'attenzione della Corte sulla necessità di integrare il contraddittorio con la citazione degli eredi della parte offesa del delitto di calunnia ascritto ad Izzo e a Pellegrito per una opportuna integrazione del contraddittorio e per il rilievo che assume nel nostro processo quello che dal G.I. è stato qualificato un tentativo gravissimo di depistaggio dell'indagine giudiziale.

Sulle richieste scritte illustrate all'udienza del 22 aprile della parte civile Partito Democratico della Sinistra, avvocati Zupo e Sorrentino, sulla questione posta al punto primo della memoria scritta 22 aprile '92, vi è già stata sul punto dedicata una vivacissima udienza nel corso della trattazione del giudizio di appello del Maxi-1.

E' accaduto, signor Presidente e signori della Corte, che Francesco Marino Mannoia aveva reso delle dichiarazioni al P.M. in sede di indagini preliminari perchè indiziato del delitto di porto clandestino di un'arma.



Queste dichiarazioni rese dal Marino Mannoia in sede di indagini preliminari al P.M. e dal P.M. trasmesse ai signori Procuratori Generali di udienza del processo di appello Maxi-1 erano state dalla Corte di Assise di Appello acquisite al processo nonostante l'opposizione dei difensori, io ricordo gli interventi dell'avvocato Mormino, dell'avvocato Campo rigettate con una ordinanza che era sostanzialmente elusiva del problema reale delle nostre argomentazioni, ma che sostanzialmente, secondo il mio avviso, ne riconosceva la fondatezza.

Si diceva in quella ordinanza della Corte d'Assise di Appello ed è stato poi ribadito il concetto nella sentenza pronunciata a conclusione del giudizio, si diceva questo: " Noi Corte abbiamo compiutamente interrogato il Marino Mannoia in dibattimento e le sue deposizioni al P.M., se pur rassegnate in fase di indagine preliminare, sono pertanto acquisite legittimamente perchè la fonte di



prova si identifica nelle dichiarazioni rese dal Marino Mannoia in dibattimento e nel contraddittorio delle parti e non nelle dichiarazioni che egli ha reso al P.M".

In realtà le cose, io procedo per cenni, erano andate un po' diversamente perchè all'imputato in udienza erano state in parte lette le dichiarazioni rese al P.M. e l'imputato si era limitato a confermarlo.

La questione ha formato oggetto di specifica censura con i motivi di ricorso per Cassazione.

La Corte Suprema, come la Corte sa, ha deciso ma ancora non è nota la motivazione ed è augurabile che essa sia depositata prima che si concluda questo processo così come sarebbe augurabile che su questa specifica questione che riteniamo di poterla sollevare non appena si prospetterà in altre situazioni processuali, è augurabile, dicevo, che intervengano le sezioni unite penali della Corte Suprema perchè qui si verte in tema di

MA

inammissibile commistione, come hanno ricordato i difensori della parte civile Partito Democratico della Sinistra, fra atti soggetti a distinta disciplina processuale e di diverso valore ai fini probatori.

Io mi permetto sottoporre all'attenzione della Corte quella che a me sembra, allo stato, possa essere una soluzione corretta della questione.

Le dichiarazioni rese col nuovo rito al P.M., raccolte in un fascicolo di indagini preliminari che non è destinato alla fase giurisdizionale eccettuata l'ipotesi del patteggiamento su rito, cosiddetto Rito Abbreviato, non possono essere, a mio avviso, allegate al fascicolo di un processo oggetto di giudizio da svolgersi con la normativa processuale del c.p.p. del 1930.

Ciò però non significa, così a me sembra, in difformità dalle conclusioni della parte civile Partito Democratico della Sinistra, che quelle persone (Rossitto, Costanzo e

Rodogno) non possano essere ascoltate come testi dalla Corte e che le parti non possono loro rivolgere domande utilizzando la conoscenza personale delle deposizioni precedentemente rese da costoro al P.M. con il nuovo rito.

E' la Corte invece, secondo la mia opinione modesta, che non dovrà conoscere quelle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari.

Concordo sul punto 2 delle richieste della parte civile PDS essendo assolutamente superfluo ascoltare dei testimoni come Donatello(?) e Sanfilippo per la parte che attiene alle dichiarazioni del Serra, ritenuta dal G.I., assolutamente inconducente.

Concordo pure sul punto 3 anche se è evidente che Izzo e Liggio non potranno essere assunti come testi per la loro qualità e concordo perchè coincide, e desidero sottolinearlo, con una nostra tesi sulla sussistenza di una pluralità di ipotesi relative alla matrice

MR

dell'assassinio di Pio La Torre e delle altre vittime, nonché all'alternatività e i presunti mandanti di questi delitti secondo la ricostruzione dell'accusa che non ha convinto neppure i familiari di Michele Reina e di Pio La Torre.

I P.M., dottori Lo Forte e Pignatone, hanno per ben due volte affermato che vi sarebbe confluenza di tesi nelle note istruttorie della parte civile Partito Democratico della Sinistra e della difesa Calò.

Nessuna confluenza e nessun feeling, soltanto il riconoscimento sotto angolazioni diverse della fragilità del teorema accusatorio.

Sui punti 4 e 5 mi rimetto alla Corte.

In relazione alle richieste dei signori P.M. di acquisire la decisione della Corte di Assise di Appello di Firenze che, in sede di rinvio della Corte Suprema di Cassazione, ha condannato alla pena dell'ergastolo il Calò per la strage al Rapido 904, desidero



precisare che quella sentenza non è una sentenza definitiva e desidero ricordare che più volte la Corte Suprema di Cassazione ha ammonito i Giudici del merito sulla fallacia delle decisioni che attingono a sentenze non definitive, peccatuccio questo in cui sono incorsi più volte i signori P.M., anche il G.I., nella redazione degli atti di loro rispettiva competenza nel corso della istruzione.

E comunque non è detto, ai fini che interessa l'accusa, che la sentenza eversiva, e dico eversiva perchè ha disatteso l'annullamento della Cassazione sui punti di diritto, la sentenza eversiva di Firenze non è detto che riadotterà la medesima motivazione di quella annullata nella parte in cui essa aveva ritenuto la sussistenza di rapporti fra Calò e i terroristi di estrema destra, rapporti già esclusi con sentenza definitiva del Tribunale di Roma che non sia fattibile.